

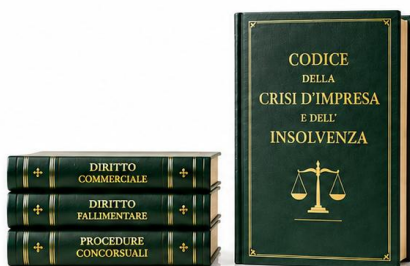


Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 30 del 16 settembre 2026*

**«IL CONTRATTO DI MUTUO È ATTO A TITOLO ONEROSO
REVOCABILE EX ART. 67, SECONDO COMMA, L. FALL.: IL
CURATORE PUÒ ECCEPIRNE L'INEFFICACIA IN VIA BREVE PER
ESCLUDERE DAL PASSIVO IL CREDITO RESTITUTORIO»**

**(Cass. Civ., Sez. I, 13 luglio 2026, riconv. 9 settembre 2026 (dep.
16 settembre 2026), n. 25399/2026 – Pres. Terrusi — Est.
D'Aquino)**



CODICE
DELLA
CRISI D'IMPRESA
E DELL'
INSOLVENZA
D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14
TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

1. Massima

2. I principi di diritto

- ✓ La revocabilità oggettiva del contratto di mutuo ex art. 67, secondo comma, l. fall.
- ✓ L'irrilevanza dell'effetto depauperativo e il pregiudizio «in re ipsa»: l'analogia con la fideiussione
- ✓ L'eccezione di revocatoria in via breve ex art. 95, primo comma, l.fall.
- ✓ L'effetto «paradossale» dell'inefficacia e il rimedio dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.)
- ✓ Il presupposto soggettivo: consecuzione delle procedure e prudenza bancaria nel credito garantito Covid-19

3. Rilievo pratico

- ✓ Per i curatori fallimentari
- ✓ Per le banche e gli intermediari finanziari (e i loro legali)
- ✓ Per il giudice delegati e i Tribunali fallimentari

4. Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

1. Massima

In tema di revocatoria fallimentare, il contratto di mutuo – ancorché chirografario – costituisce atto negoziale a titolo oneroso soggetto a revocatoria ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l.fall., senza che rilevi, a differenza della revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., l'accertamento di un effettivo pregiudizio per la massa dei creditori, essendo il pregiudizio in re ipsa e insito nell'incremento del passivo conseguente all'insorgere dell'obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi.

Ne consegue che il curatore, ai sensi dell'art. 95, primo comma, l.fall., può eccepire in via breve l'inefficacia del titolo negoziale posto in essere nel periodo sospetto, ai fini dell'esclusione dal passivo del credito restitutorio fondato sul mutuo; a nulla rilevando l'astratto beneficio derivato al mutuatario dall'erogazione della liquidità, i cui effetti restitutori possono essere fatti valere dal creditore soltanto mediante domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ..



I principi di diritto

✓ *la revocabilità oggettiva del contratto di mutuo ex art. 67, secondo comma, l.fall.*

La Corte affronta una questione “in ordine alla quale non constano specifici precedenti”.

L’art. 67, secondo comma, l.fall. dispone la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore provi lo stato di insolvenza della parte in bonis.

Si tratta di previsione più ampia rispetto alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ.: in quella fallimentare non è richiesto il requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, essendo sufficiente il mero compimento di un atto a titolo oneroso, trattandosi di pregiudizio in re ipsa (Cass., Sez. U., n. 7028/2006).

In termini sistematici, tutti gli atti a titolo oneroso produttivi di effetti sul patrimonio – per quanto commercialmente leciti – sono “anomali” se compiuti nel periodo sospetto e passibili di declaratoria di inefficacia quanto ai loro effetti negoziali.

Il mutuo, quale atto a titolo oneroso, vi rientra pienamente.

✓ *L’irrelevanza dell’effetto depauperativo e il pregiudizio «in re ipsa»: l’analogia con la fideiussione.*

La banca ricorrente aveva proposto una lettura restrittiva della nozione di atto a titolo oneroso revocabile, esigendone un effetto dispositivo e depauperativo del patrimonio del debitore, assente nel mutuo (in cui il mutuatario riceve liquidità a fronte dell’obbligo restitutorio).

La Corte respinge la tesi: la revocabilità discende dall’incremento del passivo conseguente all’insorgere dell’obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi – argomento comune sia al mutuo (destinato a creare ulteriore passivo in danno degli altri creditori) sia alla fideiussione (volta ad aggravare la garanzia patrimoniale del debitore per debiti altrui).

In tal senso richiama Cass. n. 3462/2024 e Cass. n. 22051/2026, che hanno ritenuto la fideiussione passibile di revocatoria in via breve quale atto dispositivo idoneo a far gravare sul patrimonio una ulteriore garanzia: argomento “spendibile” anche in tema di revocatoria fallimentare, senza necessità di accertare il pregiudizio in danno della massa.



✓ ***L'eccezione di revocatoria in via breve ex art. 95, primo comma, l.fall.***

Ove l'atto a titolo oneroso costituisca presupposto per l'opponibilità alla massa del relativo diritto di credito, l'art. 95, primo comma, l.fall. – norma processuale posta a presidio della formazione dello stato passivo, che consente al curatore di eccepire “l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione” – abilita il curatore a eccepire in via breve la revocatoria ai fini dell'inefficacia dell'atto negoziale compiuto nel periodo sospetto.

Di qui il principio di diritto enunciato: “il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell'art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l'inefficacia a termini dell'art. 95, primo comma, l.fall. ai fini dell'esclusione del credito restitutorio basato sul titolo”

✓ ***L'effetto “paradossale” dell'inefficacia e il rimedio dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.).***

La ricorrente obiettava che l'accoglimento della revocatoria produrrebbe l'effetto “paradossale” di rendere inefficace anche l'erogazione della liquidità (“provvista mutuata”).

La Corte replica che ciò attiene agli effetti della declaratoria di inefficacia del titolo, i quali possono essere neutralizzati dal creditore in sede di ammissione allo stato passivo, quanto alla restituzione del capitale, mediante domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.

Nella specie, però, tale domanda era stata ritenuta inammissibile per mancata riproposizione, con statuizione non impugnata e coperta da giudicato interno: donde la conferma dell'esclusione del credito.

✓ *Il presupposto soggettivo: consecuzione delle procedure e prudenza bancaria nel credito garantito Covid-19*

I restanti motivi (dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati) toccano due profili di rilievo pratico.

Sul piano della consecuzione delle procedure, la valutazione se il decorso di diciotto mesi tra la domanda di concordato e la successiva dichiarazione di fallimento sia ascrivibile alla medesima insolvenza – con conseguente antergazione del periodo sospetto – costituisce accertamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non censurabile per violazione di legge e sorretto da motivazione non al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).

Sul piano della scientia decoctionis, la Corte ribadisce che il “decreto liquidità” (d.l. n. 23/2020) non ha esonerato le banche dalle ordinarie verifiche e prassi prodromiche all'erogazione del credito (Cass. n. 26248/2024), avendo anzi condizionato l'accesso alla garanzia pubblica alla preventiva verifica – secondo le regole della sana e prudente gestione – che le difficoltà dell'impresa non fossero anteriori all'insorgenza del periodo pandemico.

È dunque ragionevole (e insindacabile in fatto) ritenere che la banca, per avviare la richiesta di accesso alla garanzia, avesse acquisito una situazione patrimoniale aggiornata alla primavera 2020, dalla quale emergevano gli elementi sintomatici dell'insolvenza.

Rilievo pratico

➤ *Per i curatori fallimentari:*

La pronuncia mette a disposizione uno strumento difensivo di immediata utilizzabilità in sede di verifica del passivo: il curatore può eccepire in via breve, ex artt. 67, secondo comma, e 95, primo comma, l.fall., l'inefficacia di qualunque contratto di mutuo (anche chirografario) concluso nel periodo sospetto, così da ottenere l'esclusione del credito restitutorio senza dover promuovere un'autonoma azione revocatoria e senza dover provare uno specifico pregiudizio, che è in re ipsa.

È sufficiente allegare e provare la scientia decoctionis della banca mutuante al momento dell'erogazione. Lo strumento è particolarmente incisivo nei contesti di consecuzione, in cui il periodo sospetto è antergato alla domanda di concordato.

✓ ***Per le banche e gli intermediari finanziari (e i loro legali):***

Il finanziamento erogato nel semestre anteriore – o, in caso di consecuzione, nel semestre precedente la domanda di concordato – è esposto all'esclusione dal passivo, con inefficacia del titolo restitutorio.

La garanzia MCC (o altra garanzia pubblica) non pone al riparo: escussa la garanzia, il Fondo soddisfa la banca pro quota, ma il credito restitutorio del debitore per la parte residua resta revocabile.

Né il contesto pandemico e il “decreto liquidità” esonerano dall'istruttoria ordinaria: la banca deve poter documentare di aver verificato la solidità dell'impresa finanziata e che le difficoltà non fossero anteriori alla pandemia, pena la presumibilità della conoscenza dell'insolvenza.

Per recuperare il capitale erogato, infine, è essenziale proporre – e, in caso di opposizione, riproporre – tempestivamente la domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.: la sua omissione, come nel caso deciso, determina un giudicato interno preclusivo.

✓ ***Per i giudici delegati e i Tribunali fallimentari:***

Resta confermato che il mutuo rientra nel novero degli atti revocabili ex art. 67, secondo comma, l.fall. e che l'eccezione in via breve ex art. 95, primo comma, l.fall. è via legittima per escludere il credito in sede di accertamento del passivo (e nel successivo giudizio di opposizione).

L'accertamento del presupposto soggettivo (scientia decoctionis) e della consecuzione delle procedure è valutazione di merito, sindacabile in cassazione soltanto nei limiti del “minimo costituzionale” della motivazione e del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

L'ordinanza si segnala per aver affrontato una questione priva di specifici precedenti – la revocabilità del mutuo chirografario quale atto a titolo oneroso ex art. 67, secondo comma, l.fall. – collocandosi comunque nel solco di un indirizzo consolidato della Prima Sezione.

Essa muove da Cass., Sez. U., n. 7028/2006 (pregiudizio in re ipsa nella revocatoria concorsuale) e mutua l'argomento da Cass. n. 3462/2024 e n. 22051/2026 (fideiussione revocabile quale atto idoneo ad aggravare la garanzia patrimoniale); sul versante Covid richiama Cass. n. 26248/2024 (nessun esonero dalle ordinarie verifiche bancarie), e sul controllo della motivazione Cass., Sez. U., n. 8053/2014 (“minimo costituzionale”).

Il principio amplia il perimetro oggettivo della revocatoria fallimentare, superando la lettura che ne richiederebbe un effetto depauperativo o dispositivo.

Le ricadute sistematiche si proiettano anche in prospettiva del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: la disciplina dell'art. 67, secondo comma, l.fall. trova corrispondenza nell'art. 166, secondo comma, CCII (e quella dell'art. 95 negli artt. 204 ss. CCII), sicché il principio è destinato a conservare rilievo nelle procedure aperte nel vigore del nuovo Codice.



**PRESIDIUM
DEBITORES**

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento



FORMAZIONE
COMPETENZE
SOLUZIONI
PER UN'ECONOMIA
PIÙ GIUSTA

CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE
E DI AGGIORNAMENTO BIENNALE OBBLIGATORIO

Gestori della Crisi del Sovraindebitamento

EDIZIONE 2026-2027

COMPETENZE PER NUOVE OPPORTUNITÀ



60 ORE

40 specialistiche
20 laboratorio



STREAMING

In diretta
da tutta Italia



24 SETTEMBRE

Inizio del percorso
formativo



**Approccio
pratico**

Casi, strumenti
e soluzioni operative



**Comitato scientifico
di alto profilo**

Esperti, accademici
e professionisti



**Valido per formazione
e aggiornamento
biennale**

In linea con la normativa
vigente



Iscrizioni entro il 18 settembre 2026 • Quota € 427,00

ODCEC Roma: 48 crediti formativi • • Accreditemento CNF in corso



RICHIEDI INFORMAZIONI ORA

Compila il modulo dedicato e sarai ricontattato

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto



Oppure contattaci
su WhatsApp

3281184360

PERSONE
PROFESSIONI
SOCIETÀ
VALORE

UNINT • PRESIDIUM DEBITORES

INSIEME PER UNA CULTURA DELLA LEGALITÀ ECONOMICA

*Conoscenza
per il futuro*



PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco